



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza prot. n.125/Ponte Ferroviario del 03/07/2024, assunta a prot. n.22284 in pari data, e successive integrazioni/comunicazioni, con cui la ROSSI RENZO Costruzioni S.r.l., con sede legale in Marcon (VE), in qualità di Mandataria del Raggruppamento Temporaneo delle Imprese (R.T.I.), ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nel canale industriale ovest – ramo nord del porto di Venezia e della circolazione stradale in via Banchina dei Molini e via Banchina dell'Azoto, nell'area portuale di Marghera, in occasione dei lavori di realizzazione del “nuovo ponte ferroviario”, su incarico dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;

VISTA: la nota prot. n.6391, in data 20/03/2024, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato di aver affidato i lavori di che trattasi alla Società istante, esprimendo parere favorevole, ai fini demaniali marittimi, all'esecuzione dei medesi lavori;

VISTA: l'autorizzazione n.263/2024, rilasciata in data 02/09/2024 alla Società istante, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito disposizioni per l'impiego dei mezzi navali utilizzati per l'esecuzione dei lavori precitati;

TENUTO CONTO: di quanto emerso nel corso dei tavoli tecnici del 10/07/2024 e del 01/08/2024, negli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., in relazione alla disciplina della viabilità nell'area portuale di Marghera;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione in prossimità del “ponte strallato” sul canale industriale ovest – ramo nord del porto di Venezia, nonché la circolazione stradale in via Banchina dei Molini e via Banchina dell'Azoto nell'area portuale di Marghera, a garanzia della sicurezza della navigazione, di quella stradale e tutela della pubblica incolumità;

VISTO: il “Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”, approvato con la propria Ordinanza n.10/2023, in data 09/03/2023, e ss.mm./ii.;

VISTO: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, e ss.mm./ii. in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTI: gli artt. 2, 5 (comma 3), 6, 20, 21, 158 e 159 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - “Disciplinare tecnico” del Codice della Strada;

VISTO: il D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che **dal 4 settembre 2024 al 31 maggio 2025**, la ROSSI RENZO Costruzioni S.r.l. eseguirà, su incarico dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., lavori di realizzazione del "nuovo ponte ferroviario" (Fase 1) in **canale industriale ovest – ramo nord** del porto di Venezia, in prossimità del "ponte strallato", con l'impiego dei mezzi navali o eventuali altri mezzi nella disponibilità della stessa, come indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Nel suddetto arco temporale, saranno, inoltre, interessate dai lavori **via Banchina dei Molini e via Banchina dell'Azoto** nell'area portuale di Marghera, nei tratti di strada evidenziati in "giallo" nell'allegato 2 al presente provvedimento.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Nel periodo di cui al "rende noto", la navigazione in prossimità del "ponte strallato" sul **canale industriale ovest – ramo nord** del porto di Venezia, subirà un restringimento del canale navigabile sino a **metri 27 (ventisette)**, secondo lo schema allegato 3 al presente provvedimento.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dall'attività in questione, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non creare moto ondoso tale da compromettere la sicurezza dei lavori, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice degli stessi;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

Articolo 2

(Disciplina della circolazione stradale)

Nel periodo di cui al "rende noto", la circolazione stradale lungo **via Banchina dei Molini e via Banchina dell'Azoto** nell'area portuale di Marghera, subirà una parziale modifica con restringimenti localizzati della carreggiata con l'istituzione di un senso unico alternato.

Le modifiche alla circolazione stradale saranno regolate mediante cartellonistica e impianto semaforico o movieri, secondo le tabelle di cui al Disciplinare Tecnico del Codice della Strada in premessa richiamato.

Nei tratti di strada interessati dai lavori di che trattasi, quali aree di cantiere, è vietata la circolazione, la sosta e la fermata di tutti i veicoli, compresi i velocipedi, nonché la circolazione pedonale, con esclusione dei mezzi e del personale della Società appaltante/subappaltante e dei frontisti.

Articolo 3

(Prescrizioni per la Società appaltante/subappaltante)

La Società appaltante e/o subappaltante, ovvero, il Coordinatore per la sicurezza designato ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

1. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
2. posare a propria cura e spese, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, cartelli informativi rivolti all'utenza portuale con l'indicazione del periodo in cui è prevista la realizzazione degli interventi;
3. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
4. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
5. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte fino al regolare ripristino della sicurezza;
7. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso;
8. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- del Decreto Legislativo n.285/1992 e ss.mm./ii se alla condotta di veicoli a motore e/o velocipedi;
- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, commi 1 e 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.


Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

**ELENCO DEI MEZZI NAVALI IMPIEGATI NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
"NUOVO PONTE FERROVIARIO" SUL CANALE IND.LE OVEST – RAMO NORD**

MOTOSCAFI E IMBARCAZIONI	TARGA/MATRICOLA
Motoscafo "STUDIO PLAST 565"	LV 22855
Motoscafo "BAT 20"	6V 30646
Motoscafo "EMILIO"	6V 23664
Motoscafo "MARY ROSE"	RV 07452
Motoscafo "VEDETTA II"	RV07549
Motoscafo "DEGAD"	RV 12200
Motopontone "Monte Civetta"	6V 40034
Motopontone "Monte Pelmo"	6V 30334
Piattaforma "BRUNO"	VE 8956
Pontone modulare "Barcarello"	VE 9326
Elemento modulare "Modular float ELR2/1 N°2201"	VE 9029
Pontone modulare "BURANO"	VE 9436 - VE9437 - VE9438 - VE9439 - VE 9440 - VE9441 - VE9442 - VE9443 - VE9444 - VE9445
Pontone "EMANUELE" <i>(Pratica di rinnovo licenza 2024 in corso presso CPT Chioggia)</i>	CI 3571
Pontone "EMMA"	6V 4126
Pontone "Oreste"	RV 06061
Motobarca EMMA	6V 23342
Motobarca di appoggio (ESSETRE)	RV 07699



AREA DI INTERVENTO LATO TERRA – LAVORI IN VIA BANCHINA DEI MOLINI E VIA BANCHINA DELL’AZOTO – AREA PORTUALE DI MARGHERA



AREA DI INTERVENTO LATO MARE – NUOVO PONTE FERROVIARIO SUL CANALE IND.LE OVEST – RAMO NORD DEL PORTO DI VENEZIA

Planimetria area di cantiere in acqua su Canale Industriale Ovest

Foto Satellitare



PILONE DI SOSTEGNO PONTE STRALLATO

CANALETTA NAVIGABILE MT. 27

- Legenda**
- AREA DI CANTIERE IN ACQUA
 - CANALE NAVIGABILE
 - LIMITE AREA DI CANTIERE IN ACQUA
 - BOA CALLEGGIANTE DI SEGNALAZIONE

ROSSI RENZO

"NUOVO PONTE FERROVIARIO MARGHERA"
CUP: F71C18000110005 CIG: 989724481E

TAV: 03 - Area di Cantiere in acqua	DATA: 16/05/2024
	REVISIONE: 00